



14905 15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Disciplinare
avvocati

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24484/2014

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 14905

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Rep.

Ud. 26/05/2015

PU

C.F.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24484-2014 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio
 dell'avvocato ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato ROBERTO NORDIO, per
 delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

234

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;


- intimati -

avverso la sentenza n. 105/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/05/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

udito l'Avvocato [redacted] per delega
dell'avvocato Antonio Stanizzi;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

A handwritten signature is located at the bottom right of the page. A long, thin arrow points from the signature towards the word "udito" in the second-to-last paragraph of the text.



Svolgimento del processo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso inflisse all'avv. Mo-
scon la sanzione disciplinare di due mesi di sospensione dall'esercizio
dell'attività professionale per aver proposto alla propria assistita, al fine di
rimediare all'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivatole da un sinistro stradale, di utilizzare un avviso di ricevimento rela-
tivo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di as-
sicurazione in relazione ad altro sinistro, così da documentare falsamente di
avere interrotto il termine di prescrizione.

Il ricorso avverso la suddetta decisione è stato respinto dal Consiglio Nazio-
nale Forense con la pronuncia del 25 luglio 2014, che ora la impu-
gna per cassazione attraverso sei motivi. La ricorrente ha depositato memo-
ria per l'udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la decisione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere omesso
il giudice disciplinare di procedere all'ascolto della registrazione del colloquio
avvenuto tra cliente e professionista, benché tale ascolto fosse stato dispo-
sto con apposita ordinanza.

Il secondo motivo censura la sentenza per "*violazione del principio di esau-
stività e sufficienza della prova - Contrasto irriducibile tra affermazioni in-
conciliabili*" e sostiene che i giudici disciplinari avrebbero dovuto riconoscere
che la frase proferita dalla professionista non era sufficiente a far emergere
alcun tipo di responsabilità; laddove, poi, tale frase fosse stata comunque
considerata sconveniente, essi avrebbero dovuto astenersi dal condurre ul-
teriore istruttoria e procedere con l'inflizione di una sanzione formale.

Il terzo motivo sostiene la "*violazione del principio di esaustività della prova
- Motivazione solo apparente*", il CNF avrebbe citato le frasi "*a metà oppure
a frammenti, snaturando così il loro vero significato, attribuendo "significati
simili ad espressioni di diverso contenuto*".

Il quarto motivo censura l'omesso esame delle altre dichiarazioni rese
dall'incolpata nel corso della conversazione, nonché l'omessa valutazione
della rilevanza o meno della dichiarazione in merito alla copertura assicura-
tiva.



Il quinto motivo censura l'omesso esame delle circostanze poste a sostegno dell'illegittimità della scelta della sanzione comminata, sostenendo che la sentenza non avrebbe tenuto conto dell'incensuratezza dell'incolpata, della sufficienza della sanzione formale e del fatto che le sanzioni interdittive sono riservate agli avvocati che commettono illeciti penalmente rilevanti.

Il sesto motivo censura la sentenza per non aver motivato in ordine all'equità della sanzione applicata.

Con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. la ricorrente sostiene poi che, in virtù del terzo comma dell'art. 56 della legge n. 247 del 2012 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense) l'azione disciplinare in questione sarebbe prescritta, essendo trascorsi sette anni e mezzo dalla commissione del fatto. La professionista ritiene che la nuova disciplina, in quanto più favorevole all'incolpato, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta nuova disciplina e pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 5° della legge n. 247 del 2012 nella parte in cui non prevede l'applicabilità di tutte le norme deontologiche (e non solo quelle contenute nel codice deontologico) ai procedimenti in corso.

La tesi è infondata. Basti citare in proposito Corte cost. n. 236 del 2011, la quale afferma che il principio di retroattività della *lex mitior* riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità; sicché, il principio di retroattività *in mitius*, non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato.

Passando all'esame dei motivi di ricorso, occorre rilevare che essi, congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, esulando del tutto dai limiti per il quale è previsto il controllo di legittimità, chiedono di fatto alla Corte di cassazione il riesame degli elementi probatori emersi agli atti ed un nuovo e favorevole giudizio sul merito della controversia; senza, peraltro, soddisfare gli oneri di specificità e di autosufficienza (in particolare, è fatto riferimento all'integrale testo



della conversazione registrata tra cliente e professionista, senza neppure specificamente indicarne i brani il cui esame sarebbe stato decisivo ai fini della diversa soluzione della controversia) che rendono, appunto ammissibili i rilievi critici alla sentenza impugnata. La stessa intitolazione dei motivi, peraltro, dimostra l'estraneità delle critiche rispetto al modulo d'impugnazione in concreto sperimentato.

Per il resto, i motivi sono infondati laddove lamentano vizi della motivazione, siccome il giudice, attraverso una motivazione congrua e logica (che qui non è neppure necessario ripetere) rende conto delle ragioni in base alle quali è pervenuto a rendere il giudizio di responsabilità dell'incolpata ed a determinare la sanzione inflitta.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio.

Per questi motivi

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015

L'Estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 MAR 2015
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI